



**DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2017, n. 13**

***Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.***

**PROPOSTE EMENDATIVE**

**ISCRIZIONE ANAGRAFICA E CANCELLAZIONE**

1. Il richiedente protezione internazionale ospitato in uno dei centri di cui agli artt. 9, 11 e 14 del d. lgs 18 agosto 2015 n. 142 viene iscritto all'interno delle liste di convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del DPR 30 maggio 1989 n. 223, quando non iscritto autonomamente all'anagrafe della popolazione residente.
2. Il responsabile della convivenza anagrafica deve essere individuato nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa nel centro o nella struttura di accoglienza ed è tenuto agli adempimenti di cui all'art. 13 del DPR 30 maggio 1989 n. 223. E' tuttavia fatto obbligo per il responsabile della convivenza anagrafica di dare formale comunicazione della variazione della convivenza al competente Ufficio di anagrafe entro dieci giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.
3. La comunicazione da parte del responsabile della convivenza anagrafica di revoca delle misure di accoglienza o di allontanamento non giustificato del richiedente protezione danno luogo a motivo di cancellazione dalla lista della convivenza anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente ammesso nell'ipotesi di cui all'art. 23 bis comma 2 del dlgs 28 gennaio 2008 n. 25 e successive modificazioni o di essere iscritto in altra lista di convivenza anagrafica.
4. Restano immutate tutte le altre disposizioni di cui alla L. 1228/1954 e al DPR 30 maggio 1989 n. 223

**Motivazione**

La proposta emendativa intende affrontare la delicata questione dell'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo.

La problematica è stata più volte portata all'attenzione dell'ANCI, principalmente da parte di Comuni di piccole dimensioni sul cui territorio insistono strutture di accoglienza temporanea di grandi dimensioni.

Gli uffici d'anagrafe risultano in tal modo sovraccaricati, soprattutto a causa del forte turn over delle persone accolte, a fronte di tempi molto lunghi per la cancellazione dall'anagrafe delle persone allontanate dai centri, che rimangono quindi a carico dei servizi sociali del Comune anche dopo molto tempo dall'allontanamento effettivo della persona dal territorio.

Ciò premesso, la proposta emendativa intende, da un lato, rendere prioritaria la modalità di iscrizione, nel caso di centri di accoglienza, tramite le liste di convivenza anagrafica.

Dall'altro, si incide sui tempi di cancellazione anagrafica. Oggi i tempi sono dettati dalla circolare n. 21 dell'ISTAT, che prevede che trascorra un anno dall'accertamento dell'irreperibilità. Non vi è traccia di questa tempistica all'interno del Regolamento anagrafico.

La proposta emendativa consente di cancellare il cittadino straniero, una volta acquisita la ragionevole certezza che la persona sia effettivamente irreperibile, con gli strumenti previsti dall'art. 4 della legge 1228/54 e dagli artt. 15 e 19 del Regolamento Anagrafico (informazioni e accertamenti), **senza attendere il decorso di un anno ed indipendentemente dalla validità del permesso di soggiorno.**

La proposta pone infine un obbligo, in capo al responsabile della lista di convivenza anagrafica, ovvero il responsabile del centro di accoglienza, ad informare l'ufficio anagrafico della variazione di convivenza entro un termine di 10 giorni. Tale comunicazione produce come effetto immediato la cancellazione dall'anagrafe.

## **SISTEMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI**

### **Premessa**

I minori stranieri non accompagnati arrivati nel 2016 sono 25.846 (su 28.223 sbarcati complessivamente), soprattutto in Sicilia, Calabria, Sardegna, registrando un aumento esponenziale rispetto all'anno precedente.

I posti attualmente disponibili in prima accoglienza (in 21 progetti FAMI) sono 1050.

I posti disponibili nella rete SPRAR per MSNA sono attualmente 2.000.

In coerenza con quanto previsto dall'Intesa CU del 10 luglio 2014, si propone di emendare il DL 142/2015 affinché vengano effettivamente attivati e diffusi su tutto il territorio nazionale **i centri governativi di prima accoglienza**, istituiti dal decreto del 1° settembre 2016 del Ministero dell'Interno. Tali centri dovrebbero essere distribuiti in tutte le Regioni in modo da rispondere alle esigenze di prima accoglienza di tutti i minori sia arrivati tramite sbarco, che rintracciati sul territorio, **per una capienza complessiva di almeno 5.000 posti, prevedendo un flusso annuo di 20.000 e un turn over trimestrale**. I centri di accoglienza temporanea per minori non rispondono a queste caratteristiche in quanto vengono attivati in via emergenziale e sono ascrivibili sia alla prima che alla seconda accoglienza.

Oggi i minori che scendono dalle navi vengono affidati ai servizi sociali come se fossero rintracciati in stato di abbandono sul territorio. Ciò mette in grave difficoltà i servizi dei Comuni di sbarco più coinvolti, costretti a gestire migliaia di arrivi con le ordinarie risorse del servizio sociale. Parimenti, accade sempre più spesso che, tra gli adulti inviati sui territori dallo sbarco verso le strutture CAS emerge, dopo il trasferimento, la presenza anche molto cospicua di minori non accompagnati tra gli adulti. Anche in questo caso, appare del tutto impropria l'applicazione dell'art. 403 c.c., non ricorrendone i presupposti legati al rinvenimento del minore "in stato di abbandono".

E' necessario, pertanto, che venga esercitata pienamente la competenza dello Stato per la fase di prima accoglienza, ciò **innanzitutto a tutela dei minori stessi**, la cui entità rende del tutto insostenibile la presa in carico da parte dei Comuni in prima accoglienza, mettendo quindi a repentaglio l'avvio di percorsi tutelanti, individuali e personalizzati per ciascun minore.

Di seguito le proposte emendative, che incidono tutte sul **DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142 - Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale**.

## EMENDAMENTO 1

### **All'art. 19, comma 1**

- *dopo le parole* “Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza”, *inserire le seguenti parole* “non ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 403 del c.c.”

### **Motivazione:**

L'impossibilità di applicare l'art. 403 del c.c. ai msna in fase di primo soccorso, a seguito di sbarco o ingresso via terra, è determinata dall'insussistenza dei presupposti di abbandono morale e materiale da parte di un adulto di riferimento sul territorio, così come disposto dal dettato normativo dello stesso articolo. L'applicazione impropria di tale articolo è stata “prestata” all'arrivo massivo di msna sul territorio italiano a seguito di azioni di salvataggio internazionale, dimostrandone la totale inadeguatezza. Si ricorda che l'applicazione del 403 c.c. prevede un'analisi caso per caso da parte dell'autorità competente che ne valuterà i presupposti specifici (“*il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui*”), come peraltro ribadito da recenti sentenze della Corte di Cassazione (vedi la recente pronuncia della Cassazione civile sez. VI 20.12.2016 n.26442, che afferma che la situazione in cui si trova il MSNA è del tutto diversa da quella qualificabile quale "abbandono" della L.184/1983 ex artt 9 e 10).

## EMENDAMENTO 2

### **All'art. 19, comma 3:**

- *Sostituire le parole* “In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2” *con le seguenti parole* “In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui al comma 2”.

### **Motivazione**

Scopo dell'emendamento è quello limitare la responsabilità dei Comuni alla sola fase di seconda accoglienza, ritenendo oramai del tutto insostenibile una responsabilità dei Comuni di primo arrivo, a fronte di una competenza nella fase di prima accoglienza che tanto la normativa quanto gli accordi di conferenza unificata pongono in capo allo Stato, ed in particolare al Ministero dell'Interno.

## EMENDAMENTO 3

### **All'art. 19, comma 3:**

- *Aggiungere, dopo il primo periodo, il seguente:* “A tal fine, il Comune può avvalersi di strutture per l'autonomia di piccole dimensioni, concepite per accogliere minori prossimi alla maggiore età, valutati individualmente dai servizi sociali come idonei per essere avviati progressivamente alla vita autonoma attraverso un accompagnamento educativo mirato. Le Regioni, nell'ambito delle loro competenze di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali si impegnano

a promuovere, anche sperimentalmente, strutture con tali caratteristiche su tutti i territori definendone i requisiti strutturali e organizzativi”.

**Motivazione:**

L’esperienza maturata dai Comuni sui minori stranieri non accompagnati evidenzia la necessità di attivare forme di accoglienza più leggere che risultino adatte a quegli adolescenti che necessitano di contesti flessibili e meglio rispondenti alle loro esigenze di crescita. Ricordando che i minori stranieri non accompagnati hanno gli stessi diritti di tutela e protezione dei minori italiani e che non è consentito organizzare servizi connotati in modo esclusivo, è opportuno prevedere servizi mirati, nel rispetto del principio dell’appropriatezza, anche tenendo conto della necessità di contenimento della spesa pubblica.

EMENDAMENTO 4

**All’art. 19, comma 3-bis**

- *dopo le parole “qualora l’accoglienza non possa essere assicurata” sopprimere le parole “dai comuni”.*

**Motivazione**

Scopo dell’emendamento è quello limitare la responsabilità dei Comuni alla sola fase di seconda accoglienza, ritenendo oramai del tutto insostenibile una responsabilità dei Comuni di primo arrivo, a fronte di una competenza nella fase di prima accoglienza che tanto la normativa quanto gli accordi di conferenza unificata pongono in capo al Ministero dell’Interno.

EMENDAMENTO 5

**All’art. 19, comma 3-bis**

- *sostituire le parole “ai sensi del comma 3” con le parole “ai sensi del comma 1”;*

**Motivazione**

Visto l’impegno del Ministero dell’Interno nel mantenere il ruolo di *governance* del sistema dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e nel rispetto di quanto stabilito dall’Intesa del 10/07/2014 e successivo d. lgs 142/2015, si propone che vengano ricondotti alla categoria di Centri governativi di prima accoglienza le strutture temporanee attivate dalle Prefetture in applicazione del c. 3-bis dell’art. 19 del d. lgs 142/2015, previo censimento e verifica, a livello nazionale, del possesso dei requisiti previsti dal DM del 1 settembre 2016.

EMENDAMENTO 6

**All’art. 19, comma 3-bis**

- *sostituire le parole “Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo” con le seguenti parole “Tali strutture sono regolamentate dal decreto di cui al comma 1 del presente articolo”.*

**Motivazione**

Coerentemente con l'intendimento di ricondurre i centri di accoglienza temporanea alle funzioni dei centri governativi di prima accoglienza, l'emendamento intende porre pienamente detti centri sotto la regolamentazione prevista dal DM 1 settembre 2016. Non solo, quindi, con riferimento ai servizi da erogare, ma in ogni altro aspetto; si richiama, in particolare, quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del DM, che prevede che *“Gli inserimenti e le dimissioni dal centro verso le strutture di seconda accoglienza sono disposti dal Ministero dell'interno ...”*

#### EMENDAMENTO 7

##### **Introduzione di un nuovo articolo 27-bis**

*(Disposizioni transitorie e finali)*

“I centri di prima accoglienza finanziati dal Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) e le strutture ricettive temporanee attivate ai sensi del comma 3 bis dell'art 19 già attivati alla data del 1 giugno 2017 continuano a svolgere la loro funzione di centri di prima accoglienza come centri governativi ai sensi dell'art. 19 c. 1, previo censimento e verifica del possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 19 e della loro conformità alla normativa regionale. Tali attività di verifica sono svolte dall'unità operativa attiva presso il Ministero dell'Interno.”

##### **Motivazione**

L'emendamento intende chiarire la natura di Centri governativi di prima accoglienza tanto dei centri attivati a valere sui fondi FAMI quanto delle strutture ricettive temporanee che sono già attivi e che si intende debbano continuare ad espletare le proprie funzioni in qualità di centri di prima accoglienza, richiedendo tuttavia previa verifica della presenza dei requisiti di cui al DM 1 settembre 2016 e della loro conformità alla normativa regionale.

## **PERSONALE IMPIEGATO NEI PROGETTI SPRAR**

All'art. 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il comma 371 è inserito il seguente:

371-bis. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti di finanziati con il Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo di cui all'articolo 32 della Legge 30 luglio 2002, n. 189, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti. Nei Comuni interessati dall'applicazione del precedente periodo, le spese per il personale assunto con contratto di lavoro flessibile nel settore dei servizi sociali sono escluse dalle limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

### **Motivazione**

*Il continuo aumento dei flussi migratori in Italia ha richiesto e sta richiedendo ai territori del nostro Paese uno sforzo straordinario. Lo SPRAR, Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, è costituito dalla rete degli enti locali che, per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. A livello territoriale gli enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di "accoglienza integrata" che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico.*

*Lo SPRAR è, in estrema sintesi, un sistema pubblico, finanziato con risorse pubbliche, costituito da Comuni che accedono volontariamente alla rete. Rappresenta, ad oggi, circa un quarto del sistema complessivo dell'accoglienza del nostro Paese. Lo SPRAR garantisce un sistema di governance e di leale collaborazione tra enti pubblici e del terzo settore sui territori, oltre che dare garanzie certe sugli standard di accoglienza e sull'utilizzo efficiente delle risorse pubbliche.*

*Come prevede l'Intesa del 10 luglio 2014, i cui contenuti sono stati pienamente recepiti dal decreto legislativo 142/2015, lo SPRAR deve diventare il perno centrale del sistema di accoglienza italiano di secondo livello, sia per gli adulti sia per tutti i minori stranieri non accompagnati e pertanto le eventuali soluzioni attivate in via d'urgenza devono avere un ruolo residuale e comunque tendere ai requisiti del modello SPRAR. I Comuni che scelgono di aderire allo SPRAR vanno incontro a una maggiore complessità organizzativa (che incide in particolare nei settori dei servizi sociali, dell'anagrafe, della polizia municipale, oltre che negli uffici amministrativi), con un impatto che collide nettamente con le limitazioni imposte dalla legge alla spesa di personale nei Comuni. Sotto tale profilo occorre peraltro evidenziare come la copertura di tali spese di personale può essere individuata /è individuata negli stanziamenti del Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo di cui all'art.32 della Legge n. 189/2002. Con l'emendamento proposto si intende chiarire che il personale impiegato e rendicontato nell'ambito dei progetti SPRAR, non contribuisce alla determinazione dei tetti alla spesa di personale nei comuni, in quanto finanziato con risorse a carico del Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo. Si prevede inoltre l'esclusione del personale impiegato con contratti di lavoro flessibile nel settore dei servizi sociali dalle specifiche limitazioni di spesa imposte dalla legge.*

## **AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMUNI**

*Aggiungere il seguente articolo:*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto, fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale non si applicano:

a) l'articolo 12, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111;

b) l'articolo 6, commi 8, 9, 13 e 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122;

c) l'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2012, n. 133;

d) l'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

2. I programmi e provvedimenti statali che prevedono contributi a favore degli enti locali garantiscono priorità ai comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale.

### **Motivazione**

L'emendamento proposto prevede al comma 1 una serie di agevolazioni per tutti i Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale con la non applicabilità di alcune norme fiscali limitative riguardanti acquisto immobili; spese per relazioni pubbliche; spese per attività di formazione; servizi noleggio autovetture; taglia carte, acquisto di mobili e arredi.

Con il comma 2 invece si vuole garantire una priorità agli stessi Comuni nell'erogazione di contributi statali.